



226/2026

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

in composizione monocratica nella persona della
dott.ssa Paola Lo Giudice, quale giudice delle
pensioni ai sensi dell'art. 151 c.g.c.;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 80751** del Registro di
Segreteria, introdotto con ricorso proposto dalle
sig.re **XX** (c.f. omissis)

e **YY** (c.f. omissis),

rappresentate e difese dagli avv. Giorgio Seminara
(c.f. SMNGRG74M21I7540) ed Elisabetta Castilletti
(c.f.: CSTLBT86P64I754T);

contro

Inps, Istituto nazionale previdenza sociale (c.f.
80078750587), in persona del legale rappresentante
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea
Botta (c.f. BTTNDR62C04H501R).

Visti il ricorso e gli atti e i documenti di causa;

udito all'udienza del 10 giugno 2026, con

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

l'assistenza del segretario dott.ssa Federica Sperapani, l'avv. Gianna Fiore, su delega dell'avv. Andrea Botta, per l'Inps.

Premesso in

FATTO

1. Con ricorso del 24 giugno 2026, le sig.re XX e YY chiedevano, in via principale, di accertare e dichiarare il diritto al ripristino della perequazione per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025, con conseguente pagamento degli arretrati dalle singole scadenze, oltre interessi legali fino all'effettivo soddisfo, con accessori di legge. In via incidentale, chiedevano di sospendere il giudizio e rinviare gli atti alla Corte costituzionale per accertare e dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 478, l. n. 160/2019, dell'art. 1, comma 309, l. n. 197/2022 e dell'art. 1, comma 135, l. n. 213/2023, per violazione degli artt. 3, 36, 38, 53 e 117 della Costituzione. In ogni caso, chiedevano di condannare l'Inps a liquidare il trattamento pensionistico perequato e a corrispondere i ratei maturati e non percepiti maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria come per legge fino al soddisfo.

2. Il 25 maggio 2026 si costituiva in giudizio l'Inps,

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

chiedendo il rigetto del ricorso. Eccepiva la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale prospettate.

3. Il 26 maggio 2026 le ricorrenti depositavano atto di rinuncia al ricorso. Rappresentavano che, nelle more del giudizio, la Corte costituzionale con sentenza n. 52 del 16 aprile 2026 aveva dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Trento in relazione all'art. 1, comma 309, l. n. 197/2022 e all'art. 1, comma 135, l. n. 213/202. Dichiaravano quindi di non avere più interesse nella prosecuzione del giudizio.

4. All'udienza del 10 giugno 2026, come da verbale, l'avv. Gianna Fiore per l'Inps ha dichiarato di accettare la rinuncia della parte ricorrente.

All'esito della discussione, il giudizio è stato trattenuto in decisione, con lettura del dispositivo. Considerato in

DIRITTO

1. L'art. 110 c.g.c. dispone che "la rinuncia agli atti del processo può essere fatta dalle parti in qualunque stato e grado della causa", precisando che "la rinuncia produce i suoi effetti solo dopo l'accettazione fatta dalla controparte nelle debite

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

forme".

2. Nel caso di specie, le ricorrenti hanno depositato una dichiarazione di rinuncia agli atti del presente giudizio e l'Inps ha dichiarato in udienza di accettare la rinuncia.

Ne consegue che il giudizio può essere dichiarato estinto per rinuncia della parte ricorrente.

3. Ai sensi dell'art. 110, comma 7, c.g.c., la declaratoria di estinzione del processo non dà luogo a pronuncia sulle spese.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., con pronuncia definitiva, respinta ogni contraria eccezione o deduzione, dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia della parte ricorrente.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", a tutela della riservatezza del ricorrente si dispone d'ufficio che a cura della Segreteria venga apposta

l'annotazione di cui all'art. 52, comma 3, nei riguardi del ricorrente e di eventuali altri soggetti nominati.

Così deciso in Roma, all'esito della camera di consiglio del 10 giugno 2026.

IL GIUDICE

Paola Lo
Giudice

(f.to digitalmente)

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 11.06.2026
per il Dirigente**

F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
11.06.2026 12:10:40
GMT+02:00

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03